

4.15 Prestazioni dell'AI



Perizie mediche pluridisciplinari

Stato al 1° gennaio 2019



In breve

Per determinare se sussiste il diritto alle prestazioni, l'ufficio AI deve istruire il caso dell'assicurato che ne ha presentato la richiesta. A tale scopo, si procura tutte le informazioni necessarie sullo stato di salute della persona in questione, in particolare i rapporti dei medici curanti. Se necessario, l'ufficio AI può ordinare perizie mediche monodisciplinari, bidisciplinari o pluridisciplinari.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il opuscolo informativo *4.06 – Procedura nell'AI*.

Questo opuscolo informativo fornisce informazioni utili per le persone che hanno presentato una richiesta di prestazioni AI.

Scopo della perizia

1 Che cos'è una perizia medica pluridisciplinare?

L'ufficio AI può richiedere perizie pluridisciplinari presso un centro peritale. Una perizia è definita pluridisciplinare se interessa almeno tre discipline mediche, tra cui la medicina generale o quella interna. Essa deve fornire le indicazioni mediche necessarie alla valutazione del diritto alle prestazioni, in particolare sui danni alla salute e sulle loro ripercussioni sulla capacità lavorativa nelle attività professionali svolte fino a quel momento o in altre attività adeguate.

SuisseMED@P e principio di casualità

2 Come vengono attribuite le perizie ai centri peritali?

In seguito a una sentenza del Tribunale federale che ha comportato una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità, le perizie mediche pluridisciplinari devono essere attribuite dagli uffici AI ai centri peritali secondo il principio di casualità. Questi centri devono essere convenzionati con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e registrati in una piattaforma informatica chiamata SuisseMED@P. Quest'ultima attribuisce le perizie pluridisciplinari secondo il metodo aleatorio. Per maggiori informazioni in merito è possibile consultare il sito Internet www.suissemedap.ch.

Procedura

3 Qual è la prima tappa?

In un primo momento, l'ufficio AI comunica all'assicurato che ritiene necessaria una perizia medica pluridisciplinare. Lo informa delle discipline oggetto della perizia e gli trasmette il mandato per una perizia medical. Dal ricevimento della comunicazione, l'assicurato ha dieci giorni per proporre domande supplementari.

4 Come prosegue la procedura?

In un secondo momento, l'ufficio AI comunica all'assicurato i nomi dei periti e la loro specializzazione medica. Se esistono delle circostanze che fanno dubitare dell'imparzialità dei periti, l'assicurato ha dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per chiedere la loro ricsuzione. Scaduto il termine, il centro peritale gli indica i luoghi e le date di convocazione nonché tutte le altre informazioni utili. Il centro gestisce gli eventuali differimenti di appuntamenti. Se l'assicurato non capisce alcuna lingua nazionale, può chiedere all'ufficio AI – se quest'ultimo o il centro non ha già provveduto – che durante la perizia sia presente un interprete autorizzato.

Rimborso spese

5 Chi assume le spese della perizia?

Le spese della perizia sono assunte dall'assicurazione invalidità. L'assicurato che si presenta alla perizia può, a determinate condizioni, percepire indennità giornaliera e contributi per le spese di trasporto, vitto e alloggio.

Per maggiori informazioni si prega di consultare i opuscoli informativi *4.02 – Indennità giornaliera dell'AI* e *4.05 – Rimborso delle spese di viaggio nell'AI*.

Obbligo di collaborare

6 Cosa ci si aspetta dall'assicurato?

L'assicurato è tenuto a sottoporsi agli esami medici ragionevolmente esigibili e necessari per la valutazione del caso. Se rifiuta senza una motivazione valida di adempiere il suo obbligo di informare o di collaborare – per esempio non presentandosi alla perizia – l'ufficio AI si pronuncerà in base allo stato dell'incanto, deciderà di non entrare in materia oppure di ridurre o rifiutare la prestazione. Inoltre, se la persona assicurata, in modo ingiustificato, non dovesse presentarsi agli appuntamenti, le potranno essere addossate le spese che ne derivano.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici AI, alle casse di compensazione e alle loro agenzie. L'elenco di tutti gli interlocutori è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2020. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.15/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

4.15-19/01-I